



**Alla c.a. di** ENEL Green Power Italia S.r.l.

**e p.c.** ARPAT – Settore VIA /VAS

Comune di Radicondoli (SI)

REGIONE TOSCANA

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto  
Pubblico Locale

*Settore Miniere*

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifica impiantistica rete bifasedotti per ottimizzazione del teleriscaldamento del paese di Radicondoli, all'interno della concessione mineraria denominata "Travale", nel Comune di Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. - Nota di risposta.

Con nota del 09/01/2023 (prot. n. 0013569 del 10/01/2023) il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto relativo alla "modifica impiantistica rete bifasedotti per ottimizzazione della cessione di calore al teleriscaldamento del paese di Radicondoli", centrale geotermoelettrica Rancia 1, facente parte della concessione mineraria denominata "Travale", nel Comune di Radicondoli (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- i bifasedotti sono stati autorizzati a seguito del rilascio della concessione di Coltivazione Risorse geotermiche denominata "Travale" (D.M. 30/12/1994).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 09/01/2023 è costituita da Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, denominata "Centrale geotermoelettrica "Rancia 1" - modifica impiantistica rete bifase dotti per ottimizzazione della cessione di calore al teleriscaldamento del paese di Radicondoli", n. GRE.EEC.R.28.IT.G.28003.27.001.00, comprendente anche i seguenti allegati:

- Tavola 1 – Centrale Rancia 1 e teleriscaldamento Radicondoli in postazione Radicondoli 15 - Inquadramento su foto aerea di Google Earth;
- Tavola 2 – Centrale Rancia 1 - Foto aerea ingrandita con ubicazione interventi.

La concessione geotermica "Travale", interessante le province di Pisa, Siena e Grosseto, è stata accordata alla Società ENEL S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l) e conferita con D.M. del 30/12/1994. La concessione è stato oggetto di variazione al programma lavori e di valutazione di impatto ambientale relativamente alla costruzione ed esercizio del "Gruppo 2 Centrale Radicondoli" (Autorizzazione Unica anno 2009).

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.



Allo stato attuale la rete di trasporto del fluido bifase collocata nei pressi della centrale di Rancia 1 non permette un sufficiente afflusso verso la centrale di teleriscaldamento del paese di Radicondoli (TLR-Rad.1), ubicata presso la postazione Radicondoli 15. Ciò determina una minore efficienza nello sfruttamento della risorsa geotermica, in quanto il fluido bifase, ritenuto non idoneo alla produzione di energia elettrica, possiede ancora calore residuo sfruttabile per il teleriscaldamento.

Allo scopo di impiegare il calore residuo contenuto nel fluido bifase, il proponente prevede di effettuare un adeguamento impiantistico, aggiungendo una nuova breve tratta di bifasedotto DN 150 nei pressi della centrale di Rancia 1, in modo da deviare le condense del vapore proveniente dal pozzo di Radicondoli 34 verso un esistente separatore atmosferico, collocato nell'area di centrale. Tale intervento viene individuato dal proponente come "Intervento 1" e nel dettaglio consiste in:

- posa in opera della tubazione su supporti esistenti. Non sarà necessaria l'installazione di nuovi supporti;
- esecuzione di uno scavo di larghezza 0,5 m, profondità 0,7 m e lunghezza 8 m, per consentire l'attraversamento stradale della tubazione nei pressi della recinzione di centrale. Nello scavo il nuovo bifasedotto sarà posato all'interno di un tubo protettivo in acciaio di diametro maggiore (DN 450 mm);
- collegamento delle due estremità del nuovo bifasedotto a impiantistica esistente.

Contestualmente il proponente effettuerà un ulteriore intervento, spostando da fuori terra ad esistente cunicolo interrato un tratto di tubazione che collega la centrale Rancia 1 alla stazione di teleriscaldamento "TLR-Rad.15". La modifica sarà effettuata presso un attraversamento stradale posto immediatamente all'esterno della recinzione di centrale. Tale intervento viene individuato dal proponente come "Intervento 2" e nel dettaglio consiste in:

- demolizione della tubazione inutilizzata che si trova all'interno di un cunicolo sottostante all'attraversamento stradale della tubazione "TLR-Rad.15";
- scollegamento e demolizione del tratto di tubazione "TLR-Rad.15" sovrastante al cunicolo interrato;
- posa nuovo tratto di tubazione DN 150 all'interno del cunicolo e collegamento a tubazione "TLR-Rad.15" in sostituzione del tratto demolito descritto al punto precedente.

Al termine degli interventi saranno effettuate le prove e i collaudi necessari per verificare la corretta fabbricazione.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della L.R. 10/2010.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che gli interventi impiantistici atti ad aumentare l'afflusso del fluido bifase alla centrale di teleriscaldamento di Radicondoli, non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, in quanto mirati a ottimizzarne l'esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Gli interventi impiantistici in oggetto non comportano variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.



Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di localizzazione in area non continua, in quanto verranno eseguiti direttamente all'interno di aree già occupate dall'impiantistica della centrale esistente.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto finalizzati all'ottimizzazione dell'impiego della risorsa, delle *performance* di sicurezza ed ambientali nell'esercizio dell'impianto geotermico in oggetto.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo di dimensioni in quanto ricadono all'interno dell'area già occupata dall'impiantistica della centrale esistente.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi in progetto non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di permettere l'esercizio ottimale degli impianti geotermici in oggetto garantendo il rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere in progetto si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 6 mesi.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che :

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
  - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
  - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;*
  - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
  - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
  - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:



“ [...]”

*l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”*

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6, comma 9 e comma 9-bis del suddetto decreto legislativo;

l'art. 43, comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame, relativa ad interventi di adeguamento impiantistico della rete dei bifasedotti al fine di ottimizzare la cessione di calore al teleriscaldamento del paese di Radicondoli, da effettuarsi presso la centrale Rancia 1, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Travale”, nel Comune di Radicondoli (SI):

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

- non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;



rilevato che la modifica in esame è finalizzata a migliorare l'utilizzo per teleriscaldamento dei cascami termici ancora presenti nel fluido geotermico, ma non utilizzabili ai fini della produzione elettrica;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; in particolare prendere in esame i rischi per gli addetti e la popolazione generale derivanti dalla eventuale presenza di materiali contenenti amianto nella coibentazione delle esistenti tubazioni da rimuovere.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione mineraria, come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 ,comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Daniele Da Lio (tel. 055 4385325) e-mail: [daniele.dalio@regione.toscana.it](mailto:daniele.dalio@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Cordiali saluti.

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

DDL/LG